ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA PRIMA SEZIONE DEL TRIBUNALE
3 giugno 1999 *

Nella causa T-138/98,

Armement coopératif artisanal vendéen (ACAV), società cooperativa di diritto francese, residente in Sables d'Olonne (Francia),

Alain André, armatore, residente in Ile d'Yeu, (Francia),

Thierry Arnaud, armatore, residente in Ile d'Yeu,

Alain Augerau, armatore, residente in Ile d'Yeu,

Jean-Luc Bernard e Angélique Bernard, armatori, residenti in Ile d'Yeu,

Pascal Burgaud, armatore, residente in Ile d'Yeu,

José Burgaud, armatore, residente in Ile d'Yeu,

Bruno Chiron e Jean Noury, armatori, residenti in Ile d'Yeu,

Fabien Gaillard, armatore, residente in Ile d'Yeu,

Bruno Girard, armatore, residente in Ile d'Yeu,

Denis Groisard, armatore, residente in Ile d'Yeu,

Fabrice Groisard, armatore, residente in Ile d'Yeu,

Armement Islais SARL, società di diritto francese, con sede in Ile d'Yeu,

Marc Jolivet, armatore, residente in Ile d'Yeu,

Yannick Orsonneau, armatore, residente in Ile d'Yeu,

Christian Rafin, armatore, residente in Ile d'Yeu,

Éric Rivalin, armatore, residente in Ile d'Yeu,

Éric Taraud, armatore, residente in Ile d'Yeu,

Fernand Voisin e Alain Voisin, armatori, residenti in Ile d'Yeu,

Patrick Voisin, armatore, residente in Ile d'Yeu,

Yeu Pêcheries SA, società di diritto francese, con sede in Ile d'Yeu,

Bernand Zereg, armatore, residente in Ile d'Yeu,

* Lingua processuale: il francese.

rappresentati dagli avvocati Lise Funck-Brentano e Stéphanie Ponsot, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo studio Jacques Neuen, 1, place du Théâtre,

ricorrenti,

sostenuti da

Repubblica francese, rappresentata dal signor Jean-François Dobelle, vicedirettore della direzione Affari giuridici del ministero degli Affari esteri, dalle signore Christina Vasak, vicesegretaria degli affari esteri presso la medesima direzione, Kareen Rispal-Bellanger, vice direttore presso la medesima direzione, e dal signor Claude Chavance, segretario degli affari esteri, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso la sede dell'ambasciata di Francia, 8 B, boulevard Joseph II,

interveniente,

contro

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai signori John Carbery e Lauri Railas, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il signor Alessandro Morbilli, direttore generale della direzione Affari giuridici della Banca Europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 8 giugno 1998, n. 1239, che modifica il regolamento (CE) n. 894/97, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (GU L 171, pag. 1),

IL PRESIDENTE DELLA PRIMA SEZIONE
DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha emesso la seguente

Ordinanza

Procedimento e argomenti delle parti

1 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 31 agosto 1998, la società Armement coopératif artisanal vendéen e 22 altri armatori di battelli per la pesca del tonno francesi, con sede nell'isola d'Yeu (in prosieguo: le «parti ricorrenti» o i «ricorrenti»), hanno presentato un ricorso diretto all'annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 8 giugno 1998, n. 1239, che modifica il regolamento (CE) n. 894/97 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (GU L 171, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento impugnato»), nella parte in cui vieta, a partire dal 1° gennaio 2002, l'utilizzazione, da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro, di reti da posta derivanti destinate alla pesca di talune specie, fra le quali il tonno bianco.

2 Con atto separato depositato nella cancelleria del Tribunale il 29 ottobre 1998, il Consiglio ha sollevato un'eccezione d'irricevibilità, ai sensi dell'art. 114 del regolamento di procedura. Le ricorrenti hanno depositato le loro osservazioni su tale eccezione l'11 gennaio 1999.

3 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale l'11 novembre 1998 la Repubblica francese ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni delle parti ricorrenti.

4 Con ordinanza del presidente della Prima Sezione del Tribunale 30 novembre 1998 la Repubblica francese è stata ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni delle parti ricorrenti.

5 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 24 dicembre 1998 il Regno di Spagna, rappresentato dalla signora Silva de Lapuerta, abogado del Estado, del servizio del contenzioso comunitario, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata di Spagna, 4-6, boulevard Emmanuel Servais, ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio.

6 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 21 gennaio 1999, il dipartimento della Vandea (Francia), rappresentato dall'avv. Béatrice Ghelber, del foro di Parigi, ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni dei ricorrenti. A sostegno della domanda d'intervento, il dipartimento della Vandea sostiene, in primo luogo, che i pescatori dell'isola d'Yeu, che rappresentano il 17% dei marinai attivi in Vandea, garantiscono gran parte della pesca del dipartimento. Ebbene, l'economia dell'isola d'Yeu dipenderebbe dalla pesca del tonno. Pertanto si rischierebbe la perdita di numerosi posti di lavoro nel settore della pesca in caso di divieto delle reti da posta derivanti. In secondo luogo, il dipartimento della Vandea sostiene di aver fornito un sostegno finanziario rilevante all'attività marittima dell'isola di Yeu contribuendo, da un lato, alla modernizzazione dei pescherecci, fra i quali taluni utilizzano le reti da posta derivanti, e, dall'altro, all'adeguamento alle norme sanitarie europee del mercato della vendita all'asta, il cui equilibrio finanziario sarebbe compromesso qualora gli apporti di tonno bianco fossero diminuiti.

7 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 25 gennaio 1999, il comune dell'Ile d'Yeu (in prosieguo: l'«Ile d'Yeu»), rappresentato dall'avvocato René Houssin, del foro di Nantes, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio Jacques Neuen, 1, place du Théâtre, ha chiesto di intervenire a sostegno della domanda dei ricorrenti. Essa sostiene che la sua struttura economica e sociale dipende essenzialmente dal settore della pesca, e in particolare della pesca del tonno. Più della metà dei 45 armamenti autorizzati ad utilizzare reti da posta derivanti in Francia sarebbero perciò stabiliti sull'isola d'Yeu. L'interesse specifico dell'Ile d'Yeu alla soluzione della controversia sarebbe peraltro dimostrato dalla comunicazione della Commissione 8 aprile 1994 sull'utilizzazione delle grandi reti da posta derivanti all'interno della PCP [COM (94) 50 def.], nella quale viene esposto che: «L'isola d'Yeu pone un problema particolare. 21 battelli che pescano il tonno bianco con la rete derivante hanno operato nel 1993, di cui 15 in deroga. Tale attività è una componente rilevante dell'attività ittica, essa stessa perno della vita economica dell'isola. Nel caso in cui la pesca del tonno alla rete dovesse essere abolita, al di là delle misure temporanee che permetterebbero di evitare una crisi immediata, si dovrebbe elaborare un piano complessivo per esaminare tutte le attività alternative, scegliendo inoltre le soluzioni per provvedere ai mezzi finanziari necessari».

8 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 3 febbraio 1999, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Gérard Berscheid, membro del servizio giuridico, e Thomas van Rijn, consigliere giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg, ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio.

9 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 febbraio 1999 l'Irlanda, rappresentata dal signor Michael A. Buckley, Chief State Solicitor, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata d'Irlanda, 28, route d'Arlon, ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni dei ricorrenti.

10 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 16 febbraio 1999, il signor Thomas Kennedy e gli altri tredici pescatori i cui nomi figurano nell'allegato, tutti residenti in Irlanda e membri dell'Irish Tuna Association (in prosieguo: i «membri dell'ITA»), rappresentati dagli avvocati Donal O'Donnel, SC, John

Devlin, barrister, e Gregory Casey, solicitor, North Main Street, Bandon (Irlanda), hanno chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni dei ricorrenti. I membri dell'ITA sostengono che la pesca del tonno rappresenta tra il 50 e il 70% del loro fatturato e che essa viene effettuata soprattutto per mezzo di reti da posta derivanti, cosicché il relativo divieto comporterà per loro una diminuzione di attività ed una perdita di posti di lavoro.

11 Ai sensi dell'art. 116 del regolamento di procedura, tali domande d'intervento sono state notificate alle parti ricorrenti nonché alla convenuta e alla Repubblica francese, interveniente. Nessuna fra queste ultime ha sollevato obiezioni riguardo alla ricevibilità degli interventi. Tuttavia, il Consiglio sostiene che la domanda formulata dai membri dell'ITA nel loro atto d'intervento, diretta a che venga esaminata la legittimità del regolamento impugnato, ai sensi dell'art. 184 del Trattato CE (divenuto art. 241 CE), va dichiarata irricevibile.

Giudizio del Tribunale

12 Ai sensi dell'art. 37, primo comma, dello Statuto (CE) della Corte, applicabile al Tribunale ai sensi dell'art. 46, primo comma, del medesimo Statuto, gli Stati membri e le istituzioni della Comunità possono intervenire nelle controversie sottoposte al Tribunale. Pertanto occorre ammettere le domande d'intervento presentate dal Regno di Spagna, dalla Commissione e dall'Irlanda che sono state proposte ai sensi dell'art. 115 del regolamento di procedura del Tribunale.

13 Ai sensi dell'art. 37, secondo comma, dello Statuto della Corte, il diritto di intervenire nelle controversie proposte al Tribunale spetta altresì a qualsiasi persona che dimostri interesse alla soluzione della controversia.

14 A tal proposito, emerge da una giurisprudenza costante che la nozione d'interesse alla soluzione della controversia, ai sensi dell'art. 37, secondo comma, dello Statuto della Corte, va intesa come interesse diretto ed attuale all'accoglimento o meno delle conclusioni [ordinanza della Corte 8 aprile 1981, cause riunite 197/80, 198/80, 199/80, 200/80, 243/80, 245/80 e 247/80, Ludwigshafener Walzmühle Erling e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. 1041, punto 9; ordinanza del presidente della Corte 17 giugno 1997, cause riunite C-151/97 P(I) e C-157/97 P(I), National Power e PowerGen/Commissione, Racc. pag. I-3491, punto 53; ordinanza del presidente della Seconda Sezione del Tribunale 20 marzo 1998, causa T-191/96, CAS Succhi di Frutta/Commissione, Racc. pag. II-573, punto 28]. Occorre, in particolare, verificare che l'interveniente sia direttamente interessato dall'atto impugnato e che il suo interesse alla soluzione della controversia sia certo (ordinanza della Corte 19 febbraio 1960, causa 25/59, Paesi Bassi/Alta Autorità, Racc. pag. 759, 762, e ordinanza National Power e PowerGen/Commissione, citata, punto 53).

15 Per quanto riguarda le domande d'intervento presentate da enti locali o regionali, la Corte ha in tal senso rilevato che talune regioni che assicurano la difesa degli interessi di operatori economici stabiliti sul loro territorio dimostravano l'interesse richiesto per intervenire nell'ambito di ricorsi diretti contro decisioni della Commissione che prevedevano la soppressione di tariffe preferenziali di trasporto delle quali beneficiavano esclusivamente, in un caso, le imprese stabilite sul loro territorio o la cui applicazione riguardava esclusivamente, nell'altro caso, le merci prodotte o trasformate sul loro territorio (ordinanze del presidente della Quinta Sezione della Corte 17 dicembre 1992, causa C-6/92, Federmineraria e a./Commissione, non pubblicate nella Raccolta). Parimenti il Tribunale ha constatato che taluni enti regionali, di cui una parte del territorio portava il nome geografico registrato dal regolamento impugnato nell'ambito della controversia ad essa sottoposta (ordinanza del presidente della Seconda Sezione del Tribunale 24 marzo 1998, causa T-109/97, Molkerei Großbraunshain e Bene Nahrungsmittel/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 11), o di cui era dimostrato che la struttura economica e sociale dipendeva essenzialmente dal settore interessato dal regolamento impugnato (ordinanza del presidente della Quinta Sezione del Tribunale 25 giugno 1996, causa T-194/95 intv I, Area Cova e a./Consiglio, Racc. pag. II-591, punti 2 e 7), avevano provato di avere l'interesse prescritto per intervenire.

16 Alla luce della detta giurisprudenza, occorre rilevare anzitutto che il regolamento impugnato, nella parte in cui prevede il divieto, a partire dal 1° gennaio 2002,

dell'utilizzazione mediante pescherecci comunitari di reti da posta derivanti destinate alla pesca di determinate specie, può colpire gli interessi di tutti gli operatori economici stabiliti negli Stati membri che esercitano le loro attività di pesca utilizzando la tecnica prevista dal detto regolamento.

17 Ne consegue che i membri dell'ITA, che si sono stabiliti in Irlanda, hanno interesse alla soluzione della controversia, nei limiti in cui il regolamento impugnato potrebbe impedire loro di proseguire in parte la loro attività di pesca e potrebbe danneggiare i loro redditi. Tuttavia occorre respingere in quanto premature le osservazioni già presentate sul merito della controversia dai membri dell'ITA e invitarli ad esporre opportunamente per iscritto i motivi che essi invocano a sostegno della domanda dei ricorrenti, senza pregiudicare, in questa fase, la loro ricevibilità.

18 Benché il regolamento impugnato non riguardi esclusivamente gli operatori economici stabiliti sul proprio territorio, l'Ile d'Yeu dimostra altresì un interesse diretto e attuale secondo la giurisprudenza summenzionata, dal momento che è dimostrato, in modo certo, che la sua struttura economica e sociale dipende essenzialmente dall'attività della pesca, di cui una gran parte viene praticata per mezzo delle reti da posta derivanti, e dal momento che il mantenimento del regolamento impugnato potrebbe richiedere un piano di riconversione di tutto il comune e dell'isola.

19 L'interesse ad intervenire che il dipartimento della Vandea invoca è basato su un rischio di riduzione dell'attività della pesca alla rete da posta derivante esercitata dagli operatori economici stabiliti sull'isola d'Yeu, che potrebbe comportare una diminuzione dei posti di lavoro e delle attività che vi sono collegate in tale parte del territorio.

20 Tuttavia non è dimostrato, né d'altronde asserito, che la struttura economica e sociale del dipartimento della Vandea nel suo insieme dipende essenzialmente da tali attività. Ebbene, l'interesse generale che può avere il dipartimento ad ottenere un risultato favorevole per la prosperità economica delle imprese stabilite sull'isola d'Yeu e, di conseguenza, per quanto riguarda il livello di occupazione nell'area, geografica ove questi ultimi esercitano le loro attività non può, di per

sé, giustificare un intervento nella controversia secondo la giurisprudenza citata, essendo tale interesse di carattere indiretto e remoto (ordinanza Ludwigshafener Walzmühle Erling e a./Consiglio e Commissione, citata, punti 8 e 9). Inoltre, gli argomenti presentati dal dipartimento della Vandea a sostegno della sua domanda d'intervento sono basati non su un interesse diretto alla soluzione della controversia, ma sul presunto interesse di un altro interveniente, nella fattispecie l'Ile d'Yeu.

21 Emerge da quanto precede che la domanda d'intervento del dipartimento della Vandea va respinta, ma che le domande d'intervento presentate dai membri dell'ITA e dall'Ile d'Yeu devono essere, al contrario, ammesse.

22 Poiché la convenuta ha depositato un'eccezione d'irricevibilità sulla quale non si è ancora provveduto, occorre, in un primo tempo, sentire le conclusioni, i motivi e gli argomenti degli intervenienti su tale questione, ad eccezione della Repubblica francese che, con memoria depositata in cancelleria il 2 febbraio 1999, ha già presentato le sue osservazioni.

Sulle spese

23 Ai sensi dell'art. 87, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, si provvede sulle spese con la sentenza o l'ordinanza che pone fine alla causa. Poiché la presente ordinanza pone fine alla causa riguardo al dipartimento della Vandea, occorre provvedere sulle spese riguardanti la sua domanda d'intervento.

24 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del medesimo regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. In mancanza di conclusioni sulle spese occorre disporre nel senso che ciascuna parte sopporterà le proprie spese riguardanti la domanda d'intervento presentata dal dipartimento della Vandea.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA PRIMA SEZIONE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1) **La domanda d'intervento presentata dal dipartimento della Vandea è respinta.**

2) **Il dipartimento della Vandea nonché le parti ricorrenti e la convenuta sopporteranno le proprie spese riguardanti la domanda d'intervento presentata dal dipartimento della Vandea.**

3) **Il Regno di Spagna e la Commissione sono ammessi ad intervenire nella causa T-138/98 a sostegno delle conclusioni della convenuta.**

4) L'Irlanda, il comune dell'Ile d'Yeu, nonché Thomas Kennedy e gli altri tredici intervenienti il cui elenco viene unito in allegato sono ammessi ad intervenire nella causa T-138/98 a sostegno delle conclusioni delle parti ricorrenti.

5) Una copia di tutti i documenti del procedimento verrà notificata alle parti intervenienti a cura del cancelliere.

6) Verrà fissato un termine per gli intervenienti, eccettuata la Repubblica francese, per esporre, per iscritto, i motivi e gli argomenti a sostegno delle loro conclusioni, limitate in un primo momento alla ricevibilità del ricorso.

7) Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 3 giugno 1999

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

B. Vesterdorf